



**SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DEL PARCO E DEI GIARDINI REALI
2018/2020**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART.1-OGGETTO DEL SERVIZIO

ART 2 - DURATA DELL'APPALTO

ART. 3 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE A VERDE

ART.4 - COPERTURE ASSICURATIVE

ART.5 - PERSONALE

ART.6 - PENALI

ART.7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART.8 - RISERVATEZZA

ART. 9 - PAGAMENTI

ART. 10 - REVISIONE PREZZI

ART. 11- GARANZIA DEFINITIVA

ART. 12 - SUBAPPALTO

ART. 13 - CONTROVERSIE

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia delle aree a verde, comprensive dei prati, delle aree attrezzate, dei viali alberati, delle zone a bosco oltre a viali e sterrati del Parco e dei Giardini Reali.

Il Parco ha una superficie di circa 740 ettari, sono presenti circa 220 cestoni in legno oltre a circa 10 cestini in metallo posizionati nell'Avancorte della Villa Reale; all'interno del Parco sono presenti aree attrezzate, Viali, sterrati, boschi e numerose aree a prato come indicato nella planimetria allegata.

L'importo contrattuale a base d'asta è complessivamente pari a €. 170.000,00, IVA esclusa.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

Il contratto, da considerare a corpo, ha durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di stipulazione o dal verbale di consegna del servizio.

Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere alla proroga tecnica dell'appalto per il tempo necessario all'espletamento della gara per il nuovo affidamento.

ART. 3 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE A VERDE

L'appaltatore dovrà provvedere all'accurata pulizia delle aree di proprietà consortile eliminando spazzatura, detriti, fogliame, erba, cartacce e rifiuti di qualsiasi genere.

Il servizio verrà eseguito attraverso interventi di operai dotati di attrezzatura individuale o con adeguati supporti meccanici (soffiatori, aspiratori, ecc.).

I mezzi utilizzati dovranno essere preferibilmente di colore bianco e dovranno esporre, in modo visibile, il logo del Consorzio fornito dalla stazione appaltante.

Per l'esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà disporre di almeno n. 2 veicoli commerciali (es. Piaggio Porter e similari) eco compatibili (metano, GPL, ecc.) e dovrà farsi carico della strumentazione e di tutti i materiali occorrenti per la pulizia delle aree, comprensivo dei sacchi per la raccolta dei rifiuti semitrasparenti per immondizia, misura 72 x 110 cm. in polietilene HDPE, spessore 30_50 micron in grado di superare i test meccanici secondo le norme UNI 7315 (stimati in numero di circa 20.000 anno)

A far data dal 1 Luglio 2019 verranno installati nelle aree del Parco a cura del Comune di Monza Servizio Ecologia 50 batterie da 4 cestini a petalo per la raccolta differenziata (ogni petalo avrà una capacità di 70 lt.) .

Pertanto, su richiesta della stazione appaltante si dovrà da quella data provvedere alla fornitura dei sacchi nei colori previsti dalla nuova norma UNI 11686:2017 sui Waste Visual Elements entrato in vigore il 28/09/2017 (ossia blu per la carta, marrone per l'organico, giallo per la plastica riciclabile, turchese per i metalli, verde per il vetro, grigio per l'indifferenziato).

Tutto il materiale raccolto dovrà essere conferito nei 20 cassonetti metallici da 2400 lt dislocati all'interno del Parco in corrispondenza di Cascina Bastia, Ingresso parcheggio P2, viale Mirabello, viale Mirabellino, etc.

A seguito del nuovo appalto di raccolta dei rifiuti della Città di Monza,(autunno 2018) si potrebbe verificare la sostituzione dei cassonetti con dei container pressa che saranno dislocati in luoghi indicati dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.

L'appalto comprende le seguenti attività da svolgere giornalmente, salvo diversa indicazione:

- raccolta del materiale (carta, lattine, bottiglie, vetri, tavolame ecc.) sparso sulle aree indicate nella planimetria, conferendo i rifiuti presso i cassonetti posizionati nel Parco, avendo cura di nulla tralasciare e comunicando all'Ufficio tecnico consortile qualsiasi eventuale problema riscontrato nell'esecuzione del servizio;

- svuotamento dei circa 220 cestini portarifiuti posizionati nelle aree del Parco e dei Giardini Reali avendo cura di segnalare le eventuali rotture;
- pulizia fossato situato all'ingresso di via Boccaccio con cadenza quindicinale;
- pulizia bacheche situate nel Parco con cadenza mensile;
- conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori, circa 20 posizionati nel Parco sino alla sostituzione con i container-prensa da parte del futuro appaltatore del servizio di raccolta rifiuti del Comune di Monza;
- raccolta delle ramaglie di piccola e medie dimensioni, per un ingombro di mt. 3 per ogni lato, sui Viali principali del Parco con il conferimento nei luoghi indicati;
- pulizia delle foglie (in particolar modo nel periodo autunno - inverno) agli ingressi, sia pedonali che carrai, e sugli incroci principali e conferimento del materiale di risulta dei luoghi indicati;
- controllo e pulizia della cartellonistica e segnaletica verticale con cadenza trimestrale;
- in caso di nevicate che impediscano lo svolgimento del servizio, partecipazione alle operazioni di sgombero neve, senza interferenze con il personale interno, limitatamente alle aree poste nelle vicinanze delle portinerie e dei cancelletti pedonali

Il personale dell'aggiudicatario impiegato nello svolgimento del servizio dovrà essere munito di cartellino di riconoscimento, con fotografia e divisa fornita dal datore di lavoro, con visibile il logo del "Consorzio Villa Reale e Parco di Monza".

Il Consorzio nominerà un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell'art.111 comma 2 del Dlgs 50/2016

Di seguito si riportano gli orari minimi necessari per lo svolgimento del Servizio:

PRIMAVERA / ESTATE

Nel periodo compreso tra aprile e settembre, l'appaltatore dovrà mettere a disposizione per l'esecuzione del servizio

- n. 4 persone per 6 ore giornaliere, nei giorni da lunedì a venerdì
- n. 2 persone per 3 ore giornaliere, il sabato e la domenica

AUTUNNO/INVERNO

Nel periodo compreso tra ottobre e marzo, l'appaltatore dovrà garantire la presenza di

- n. 3 persone per 4 ore giornaliere, nei giorni da lunedì a venerdì
- n. 2 persone per 3 ore il sabato

La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare il numero di ore giornaliere, rispettando il monte ore complessivo, nel caso di motivate esigenze che verranno tempestivamente comunicate.

3.2 Svuotamento cestini

Il servizio prevede la sostituzione giornaliera dei sacchetti nei circa 220 cestoni e cestini, la raccolta ed il conferimento negli appositi contenitori dei rifiuti, compresa la pulizia dello spazio nelle immediate vicinanze dei cestini.

Si darà precedenza alle aree più utilizzate dall'utenza del Parco, indicativamente; Aree attrezzate (parcheggio P2, area montagnetta, Cascina del Sole), Giardini Reali e Avancorte della Villa Reale.

L'attività richiede l'utilizzo di un motocarro o altro mezzo di proprietà dell'appaltatore.

3.3 Pulizia manuale settimanale

Il servizio prevede la raccolta manuale dei rifiuti abbandonati su tutte le aree di proprietà consortile (strade, vie, strade sterrate, aree attrezzate, posteggi, ecc.) e dovrà essere eseguito mediante l'utilizzo di idonee attrezzature e di un motocarro o altro veicolo di proprietà dell'appaltatore. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla pulizia del piazzale antistante la Villa Reale (Avancorte) con un passaggio giornaliero di pulizia e controllo dello stato dello stesso.

Rientra in tale servizio anche la raccolta e il conferimento dei rifiuti prodotti da incidenti stradali da effettuare, all'occorrenza, con lo spargimento e la successiva raccolta di filler o altra polvere assorbente fornita dalla Cooperativa.

I rifiuti raccolti dovranno essere conferiti negli appositi cassonetti messi a disposizione in aree predisposte.

3.4 Raccolta foglie

Il servizio prevede interventi per liberare gli ingressi carrai e quelli pedonali dalle foglie, con conseguente raccolta e trasporto del materiale di risulta negli appositi cassonetti o in luoghi indicati dal Direttore dell'esecuzione nominato dal Consorzio.

3.5 Pulizia caditoie stradali

Il servizio prevede sporadiche pulizie di caditoie fognarie (sono escluse le linee fognarie), limitatamente nei casi in cui si rendesse necessario a causa dell'accumulo di foglie, rami o terriccio provenienti dal sedime stradale. L'intervento prevede l'impiego di n. 2 (due) addetti e l'utilizzo di un motocarro o autocarro di proprietà dell'appaltatore.

ART.4 - COPERTURE ASSICURATIVE

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ed esso connesse, derivassero al Committente o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell'Appaltatore), è attribuita senza riserve ed eccezioni all'Appaltatore. L'Appaltatore, a copertura dei rischi del servizio, deve presentare apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto, stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione con l'espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Committente.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificatamente la responsabilità civile verso terzi per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza deve prevedere la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione.

La polizza dovrà essere consegnata al Committente prima della consegna del servizio. Paramenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla stazione appaltante alle successive scadenze anniversarie. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa.

L'importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad € 3.000.000,00 per anno e per sinistro, senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti.

ART. 5 - PERSONALE

La Cooperativa aggiudicataria dovrà provvedere all'assunzione diretta del personale dipendente della Cooperativa uscente che risulti esser stato impiegato esclusivamente per l'espletamento del Servizio sul territorio del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, provvedendo ad applicare i minimi tabellari previsti dal CCNL e provinciale relativo alle Cooperative Sociali, tenendo conto degli inquadramenti raggiunti, il tutto in conformità agli obblighi sindacali previsti e dalla normativa nazionale, regionale e di settore.

L'Appaltatore è tenuto a garantire la continuità del personale impiegato per tutta la durata del contratto, fatta salva l'esigenza di sostituzione del personale (per malattie, gravidanze, dimissione) o esigenze del Consorzio per carenze nell'erogazione del servizio.

In particolare risultano impiegati per l'esecuzione dell'appalto dalla cooperativa uscente:

1 Operatore Livello C1 CCNL Cooperative Sociali Ore 40,00 (Media)

1 Operatore Livello B1 CCNL Cooperative Sociali Ore 40,00 (Media)

1 Operatore Livello A2 CCNL Cooperative Sociali Ore 10,00 (Media)

1 Operatore Livello A2 CCNL Cooperative Sociali Ore 10,00 (Media)

(Si informa che 4 lavoratori tra quelli impiegati appartengono a categorie protette).

L'Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci - lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

Come previsto dalle Leggi sulle Cooperative Sociali, l'affidamento deve essere finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della Cooperativa stessa, come previsto dall art. 4 della Legge 381/1991 e s.m.. La suddetta percentuale di lavoratori svantaggiati deve essere riferita sia al numero complessivo dei lavoratori della cooperativa sia a quello incaricato di eseguire le singole prestazioni dedotte dal Servizio in convenzione.

Il Consorzio si riserva la facoltà di effettuare controlli per verificare la permanenza dei requisiti richiesti in sede di gara .

L'Appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori, del personale dipendente da Cooperative Sociali, D.M 10 aprile 21013, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridico - economica e sindacale.

E' inoltre previsto ai sensi dell'art. 30 commi 5 e 6 del Dlgs 50/2016 in caso di ritardato pagamento la sostituzione della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore o retributiva a tutela dei lavoratori detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto.

ART.6 - PENALI

Le anomalie delle prestazioni verranno contestate per iscritto, verificate in contraddittorio con l'impresa appaltatrice e determineranno l'applicazione delle seguenti penali:

- a. per la mancata o incompleta esecuzione anche di un singolo intervento di pulizia - € 200,00
- b. per mancato rispetto dell'orario giornaliero programmato - € 300,00 per ogni contestazione
- c. nel caso in cui il servizio sia eseguito non rispettando i livelli qualitativi previsti (numero inferiore risorse personale/mezzi previsti, strumenti non autorizzati o non a norma ecc.) - € 300,00
- d. per ogni contestazione riguardante il comportamento del personale dell'appaltatore - € 200,00
- e. inosservanza o mancata diligenza nell'esecuzione di disposizioni impartite dal direttore dell'esecuzione del contratto - € 300,00

L'ammontare della penale verrà incamerato mediante escussione dall'importo bimestrale del canone ai sensi del successivo art.9.

ART. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, e fatte salve le penali applicabili, il Consorzio potrà assegnare all'appaltatore ex art.1454 c.c., un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà risolto e il Consorzio potrà procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'esecuzione delle modifiche necessarie in danno della ditta inadempiente a carico della quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Ente ritenesse opportuno intraprendere a difesa dei propri interessi.

Il Consorzio potrà in ogni caso risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e Legge 136/2010 (norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari), - previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R nei seguenti casi:

- in caso di cessione dell'impresa o del contratto, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- per la seconda infrazione rilevata dall'Amministrazione relativa a violazione delle norme in materia di sicurezza e di trattamento previdenziale, assicurativo, assistenziale e retributivo del personale;
- in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla stessa Legge;

- qualora venga meno anche uno solo dei requisiti di idoneità dichiarati in sede di offerta;
- nel caso di cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali;
- mancato rispetto degli obblighi di reinserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati;
- nell'ipotesi di violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) nonché da quello adottato dalla stazione appaltante;
- nell'ipotesi di inosservanza dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs 165/2001.

ART.8 - RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna ad adempiere a ogni disposizione di legge concernente il trattamento dei dati personali sia dei propri dipendenti che di tutti i fruitori del servizio e, dunque, in particolare ed a titolo esemplificativo ad effettuare l'informativa di legge, ad acquisire ed a trasmettere al Committente il consenso scritto rilasciato all'esito della stessa da ciascun dipendente o fruitore del servizio.

In particolare dovrà:

- mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti, disegni, informazioni di cui potrebbe venire in possesso nell'esercizio delle proprie attività;
- non utilizzare all'esterno e per altri scopi il materiale connesso all'espletamento dei servizi, senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente;
- riservare al personale tecnico del Committente la prima informazione sui fatti, gli accadimenti e le problematiche derivanti dalla gestione dei servizi;
- sottoscrivere e far sottoscrivere al proprio personale gli impegni alla riservatezza di cui il Committente ritenga opportuna la sottoscrizione.

ART. 9 - PAGAMENTI

Per i pagamenti è prevista la corresponsione di un corrispettivo bimestrale.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge.

A tal fine è tenuto a:

- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche, non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 della stessa Legge;
- effettuare tutti i movimenti finanziari inerenti la fornitura in oggetto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle prestazioni, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della stessa Legge;
- indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice CIG riportato nella lettera d'invito.

ART. 10- REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo di aggiudicazione per l'erogazione del servizio si intende fisso e invariabile.

ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, l'appaltatore costituisce garanzia pari al 10% dell'importo del corrispettivo mediante fideiussione con validità pari alla durata contrattuale e con le condizioni fissate dall'art.103 , comma 1 , Dlgs 50/2016. Qualora l'Amministrazione intervenga sulla garanzia escutendola in tutto o in parte, l'appaltatore è obbligato ad integrarla entro 30 gg. dalla data della relativa comunicazione.

ART. 12 – SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto nella misura massima del 30% a condizione che il concorrente abbia reso apposita dichiarazione in sede di gara.

La cessione sotto qualsiasi forma, anche indiretta, di tutto o parte del contratto determina la risoluzione di diritto del contratto stesso e la perdita del deposito cauzionale, salva ogni altra azione che il Consorzio ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi e fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

ART. 13 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie sono attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Monza.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si compie rinvio alle disposizioni normative che disciplinano la materia.

